

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSOCIAZIONE
RETE ITALIANA PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

ART. 1
MODALITA' DI ADESIONE

Per iscriversi all'Associazione l'aspirante Socio deve inoltrare domanda scritta indirizzata al Segretario, unitamente ad un curriculum vitae.

ART. 2
ASSEMBLEA DEI SOCI

I Soci che ne hanno facoltà esercitano il proprio diritto di voto nell'Assemblea. Non hanno diritto al voto i Soci che non risultano in regola con il versamento delle quote associative annue, in quanto dovute.

Ogni Socio può rappresentare, in Assemblea, non più di due Soci oltre se stesso, mediante delega individuale sottoscritta. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno, d'intesa con il Consiglio Direttivo. L'Assemblea inoltre può essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto. Le Assemblee sono convocate a cura del Presidente, con preavviso di almeno quindici giorni ove si tratti di assemblea ordinaria e con preavviso di almeno trenta giorni se straordinaria. In caso di urgenza, il termine di preavviso per l'assemblea ordinaria può essere ridotto a dieci giorni. La convocazione, inviata per e-mail ed indirizzata personalmente a ciascun Socio, deve riportare la data, il luogo, l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. La partecipazione dei Soci può essere garantita anche con mezzi telematici ed è consentita la modalità di votazione online.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

L'Assemblea riunita in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei Soci aventi diritto al voto, anche per delega, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto, anche per delega. Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

All'inizio di ciascuna Assemblea, il Presidente accerta l'esistenza dei requisiti richiesti dallo Statuto e dichiara l'Assemblea validamente costituita. In caso di mancanza dei requisiti per la validità dell'Assemblea, il Presidente provvede ad una nuova convocazione, entro 30 giorni.

Il Presidente dà inizio ai lavori con lettura dell'ordine del giorno cui segue l'esame degli argomenti dallo stesso elencati. Durante il dibattito il Presidente regola gli interventi, che debbono riguardare esclusivamente l'argomento di

volta in volta trattato e proclama l'esito delle votazioni concernente i singoli temi trattati. Le sedute e le deliberazioni sono fatte constatare dal verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Le decisioni adottate vengono comunicate attraverso il verbale indirizzato personalmente a tutti i Soci, i quali possono proporre eventuali correzioni al verbale entro 15 giorni dall'inoltro. Dopo tale periodo il verbale si considera approvato.

Ferma restando la possibilità di votazione online, il voto è normalmente espresso per appello nominale, per alzata di mano o con scheda segreta. La parità dei voti equivale a voto contrario dell'Assemblea.

ART. 3 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti fra i Soci in numero di 6 dall'Assemblea dei Soci presenti e votanti. Le candidature dovranno essere presentate al Presidente in carica almeno 10 giorni prima delle votazioni e comunicate a tutti i Soci. L'Assemblea si esprime con preferenza unica e vengono eletti i 6 candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di necessità è previsto il sistema del ballottaggio. Nel caso in cui il numero dei componenti eletti fosse inferiore a 6 si procederà ad una nuova tornata elettorale fino al raggiungimento del numero totale dei componenti.

Se un componente del Consiglio Direttivo decade dalla carica per dimissioni o qualsivoglia altra motivazione, gli succede il Socio che nelle elezioni per il Consiglio Direttivo è risultato il primo dei non eletti e rimane in carica fino alla decadenza del Consiglio. In assenza di questi, si procede ad una nuova elezione per il solo componente mancante, che rimane in carica fino alla decadenza del Consiglio.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti, che può essere raggiunta sommando ai presenti le deleghe individuali sottoscritte dagli assenti. Ciascun componente del Consiglio Direttivo può rappresentare non più di un Consigliere oltre a se stesso. La partecipazione dei Consiglieri può essere garantita anche con mezzi telematici.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti. Le decisioni si prendono a semplice maggioranza di voti. Il Presidente ha diritto ad un voto. Le sedute e deliberazioni sono fatte constatare dal verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Il voto può essere espresso per appello nominale o per alzata di mano. La parità dei voti equivale a voto contrario del Consiglio Direttivo.

Le decisioni adottate vengono comunicate attraverso il verbale indirizzato personalmente a tutti i consiglieri, i quali possono proporre eventuali correzioni al verbale entro 15 giorni dall'inoltro. Dopo tale periodo il verbale si considera approvato.

ART. 4
PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto fra i Soci a maggioranza assoluta dall'Assemblea dei Soci presenti e votanti. Le candidature, accompagnate dal curriculum e dagli intendimenti programmatici, dovranno essere presentate al Presidente in carica almeno 10 giorni prima delle votazioni e comunicate a tutti i Soci. Nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei voti, si procederà, in una seconda votazione, al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto più voti.

Se il Presidente decade dalla carica per dimissioni o qualsivoglia altra motivazione si procede a nuove elezioni.

ART. 5
ORGANO DI CONTROLLO

I membri dell'Organo di controllo vengono eletti fra i Soci in numero di 3 componenti dall'Assemblea dei Soci presenti e votanti. L'Assemblea si esprime con preferenza unica e vengono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di necessità è previsto il sistema del ballottaggio. Nel caso in cui il numero dei componenti eletti fosse inferiore a 3 si procederà ad una nuova tornata elettorale fino al raggiungimento del numero totale dei componenti. Se un componente dell'organo di Controllo decade dalla carica per dimissioni o qualsivoglia altra motivazione, gli succede il Socio che nelle elezioni è risultato il primo dei non eletti e rimane in carica fino alla decadenza dell'Organo. In assenza di questi, si procede ad una nuova elezione per il solo componente mancante, che rimane in carica fino alla decadenza dell'Organo. La medesima procedura viene seguita nel caso l'Assemblea optasse per l'Organo di controllo monocratico, nel qual caso si procederà all'elezione fra i Soci in numero di 1 componente.

ART. 6
IL VICE-PRESIDENTE, IL TESORIERE e IL SEGRETARIO

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente per delega di quest'ultimo o nelle funzioni improrogabili per cui questi sia materialmente o provvisoriamente impedito.

Il Tesoriere sovrintende alla gestione economica dell'Associazione secondo le delibere del Consiglio Direttivo e, in particolare, è responsabile del Registro di Cassa, della riscossione delle entrate, dei pagamenti e ha facoltà di gestire conti correnti bancari e postali, depositando la propria firma in modalità disgiunta insieme a quella del Presidente.

Il Segretario è responsabile della tenuta dei verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo, dell'archivio, del libro dei Soci e dei timbri dell'Associazione.

Il Segretario svolge altresì i seguenti compiti:

- cura lo scambio di corrispondenza tra Presidente, membri del Consiglio Direttivo, e tra questi ed i soggetti esterni;

- supporta l'organizzazione di incontri di lavoro, seminari e convegni;
- tiene l'archivio documentale;
- assiste gli Organi di governo nello svolgimento delle loro funzioni;
- effettua ogni altra azione finalizzata a supportare le attività dell'Associazione di RIRAB.